

REGOLAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA
Aggiornato al DPR n. 207/2010 e alla L. 106/2011

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti
- Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento
- Art. 3 – Programmazione e previsione
- Art. 4 – Responsabile del procedimento
- Art. 5 – Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva
- Art. 6 – Assegnazione degli affidamenti in economia
- Art. 7 – Modalità di esecuzione
- Art. 8 – Iscrizione dei contratti – Post informazione

Titolo II

SEZIONE A – LAVORI

- Art. 9 – Limiti di importo per i lavori
- Art. 10 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia
- Art. 11 – Affidamenti in economia complementari all'appalto
- Art. 12 – Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
- Art. 13 – Lavori d'urgenza
- Art. 14 – Perfezionamento del contratto di cottimo - Garanzie
- Art. 15 – Piani di sicurezza
- Art. 16 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

Titolo III

SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI

- Art. 17 – Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi
- Art. 18 – Tipologia delle forniture eseguibili in economia
- Art. 19 – Tipologia dei servizi eseguibili in economia
- Art. 20 – Modalità di affidamento
- Art. 21 – Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni
- Art. 22 - Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento
- Art. 23 – Norma di rinvio

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, ai principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, alle indicazioni contenute nella Comunicazione Interpretativa CE C-179/2006, ai principi di cui alla L. n. 241/1990, ed alle seguenti norme:
 - per i lavori: art. 125, c.5, D. Lgs. 12.4.2006 n.163 e art. 173-177 D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
 - per le forniture e i servizi: art. 125, c.9 ss. D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 e art. 329-338 D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi artt. 10, 18 e 19. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti, ed alle norme in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.

Art. 2

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati e degli importi definiti al successivo art. 9 per i lavori ed al successivo art. 17 per i servizi e le forniture.
2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A "Categorie di opere generali e specializzate" al D.P.R. n. 207/2010 normalmente sono considerabili lavori.
3. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.
4. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dalla Società, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile di area; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.

Art. 3

Programmazione e previsione

Per lavori, servizi e forniture, la Società individua nel Bilancio di previsione annuale, l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia, per i quali è possibile formulare una previsione per Area di Responsabilità, seppur sommaria nonché un apposito stanziamento per gli interventi "non preventivabili" per lavori da eseguirsi in economia, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite all'ultimo esercizio.

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. Al Responsabile del procedimento, individuato nel Direttore Generale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della verifica sulla corretta

esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e l'attestazione di regolare esecuzione.

Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del D.L. che, in taluni casi, non coincide con il RUP (Responsabile unico del procedimento dell'opera).

2. Nel caso di esigenze imprevedute che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Direttore Generale formulare nei confronti della Società, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle Leggi e Regolamenti.

Art. 5

Atti autorizzatori – Perizia suppletiva

1. Il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito con relazione del Direttore Generale, che può non essere preceduta da Verbale del CdA quando l'intervento, nello specifico o per categoria, sia previsto nel Bilancio oppure comporti una spesa contenuta in 20.000,00 Euro, oppure quando i lavori siano stati individuati attraverso una perizia di stima.

2. Al fine di semplificare il procedimento autorizzatorio, quando la spesa complessiva in economia, per spese minute o di insorgenza immediata, IVA esclusa, non sia superiore al limite di 5.000,00 Euro, essa può essere preventivamente autorizzata mediante sottoscrizione, da parte del Responsabile di Area, di apposito modello 7-4-B_Richiesta_acquisto_AMI, reso eseguibile con l'apposizione del visto del Direttore Generale.

3. Qualora, in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Direttore Generale potrà disporre una perizia suppletiva e di variante al fine di dar corso all'esecuzione delle prestazioni suppletive.

Art. 6

Affidamenti in economia

1. Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici (Art. 331, c.2, DPR 207/2010).

2. L'affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, e, di regola, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

3. Per l'affidamento dei lavori in economia è seguito di regola il criterio del prezzo più basso tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi.

Eccezionalmente, per lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione, mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.

4. Per i servizi, le forniture e nei contratti misti quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio del prezzo più basso, oppure quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.

5. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione, allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose, può essere adottata dal Direttore Generale anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.

6. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti della Società e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non

competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.

7. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara e di capitolato, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 7

Modalità di esecuzione

1. Gli interventi in economia vengono eseguiti mediante cottimo fiduciario

2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.

3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento.

L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

4. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta degli addebiti mossi all'impresa medesima.

5. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, la Società, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

6. L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.

Art. 8

Iscrizione dei contratti – Post-informazione

1. Per contratti di importo superiore a lordi 51.645,69 Euro (L. 12.10.1982 n.726 e circolare dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia del 28.3.1989) va inoltrato il modello GAP.

2. Per i lavori, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul sito aziendale. I cottimi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 sono soggetti a comunicazione all'Osservatorio con inserimento nell'elenco trimestrale, mentre per i cottimi di importo pari e inferiore ad euro 40.000,00 sono da comunicarsi all'Osservatorio sempre con cadenza trimestrale nel riepilogo del numero di tali affidamenti e dell'importo complessivo.

Tali adempimenti sono curati dal Responsabile del procedimento.

3. Per i servizi e le forniture, ai sensi dell'art.331, c.3, DPR 207/2010, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul sito aziendale.

Titolo II SEZIONE A – LAVORI

Art. 9

Limiti di importo per i lavori e tipologia

1. La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 200.000,00 Euro.
3. Tipologie dei lavori in economia - (art. 125, comma 6 Dlgs. 163/2006).

Si individuano i seguenti ambiti di intervento:

- BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa e non esaustiva: sedi e depositi aziendali - immobili adibiti ad attività produttive - ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio della Società, nonché quelli posseduti, in uso o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.
- OPERE ED IMPIANTI in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà ed uso della Società.

Art. 10

Tipologia dei lavori eseguibili in affidamento diretto

1. Fermo restando i limiti di importo e tipologia indicati al precedente art. 9, possono essere eseguiti in affidamento diretto gli interventi di seguito specificati:

A. Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad **eventi imprevedibili** e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del D. Lgs. n.163/2006 e smi;

B. Interventi **non programmabili in materia di sicurezza**. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per lo svolgimento del servizio, a seguito di eventi impreveduti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.

C. Lavori che non possono essere differiti dopo **l'infruttuoso esperimento della procedura di gara**, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.

D. Lavori necessari per la compilazione dei progetti deliberati con appositi Verbali dal CdA (ad es. sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere; realizzazione di campioni e interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione, etc).

E. Completamento di opere o impianti a seguito della **risoluzione del contratto** o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è **necessità ed urgenza** di completare i lavori.

Art. 11

Affidamenti in economia complementari all'appalto

Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di un'opera o un lavoro eseguiti in appalto:

a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000,00 Euro, disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010;

b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione della Società, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del D.P.R. 207/2010. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo

complessivamente non superiore a 200.000,00 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal presente Regolamento;

c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 42, comma 3 lett. b), del D.P.R. 207/2010; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 20.000,00 Euro.

Art. 12

Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo

1. La Società attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idoneo operatore economico, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 10.
2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000,00 e inferiore a 200.000,00 Euro, si procede sperando confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125, c. 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi.
4. Ai sensi dell'art. 125, c.8, secondo periodo, per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro la Società può avvalersi dell'affidamento diretto, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.
5. Nella procedura di confronto concorrenziale non è di regola applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Quando la Commissione di gara accerti la sussistenza di indici sintomatici dell'anomalia dell'offerta, attiva il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.
6. Per interventi di importo contenuto entro 40.000,00 Euro, assegnati in cottimo o in appalto, la qualificazione dell'esecutore è di regola comprovata dalla relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alle prestazioni da affidare.

Art. 13

Lavori d'urgenza

Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposita relazione, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo, compilata dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e ratificata dal CdA, sulla base di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 14

Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie

1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 173 del D.P.R. 207/2010:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore.Il contratto di cottimo deve altresì contenere:
 - h) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e smi (tracciabilità flussi finanziari);

- i) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- i) la quantificazione dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 e smi
2. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del Direttore Generale di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.
3. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di 20.000,00 Euro, il Direttore Generale ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.
4. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.
5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, la Società si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 7, commi 4 e 5, del presente Regolamento e all'art. 137 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi.

Art. 15

Piani di sicurezza

Quando previsto, in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 16

Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del DPR 207/2010; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000,00 Euro.
2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000,00 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal RUP.
3. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

Titolo III

SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI

Art. 17

Limiti di importo e sistemi di affidamento – Congruità dei prezzi

1. La presente sezione “B” disciplina l’assegnazione di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. La procedura normale per l’acquisizione dei beni e servizi in economia, è la procedura negoziata previo confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria di 200.000,00 Euro.
3. Si procederà a procedura negoziata diretta nei seguenti casi:
 - a) di norma per importi fino ad Euro 10.000,00;
 - b) nei casi previsti dall’art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006 laddove non possa essere utilmente esperita la procedura di cui al comma 6 del predetto articolo;
4. L’affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, ove siano presenti nell’Elenco degli operatori economici o sul mercato più ditte conosciute idonee.
5. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo.
6. L’accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 336 del DPR n. 207/2010, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Ai fini di tale accertamento il Responsabile del procedimento può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico.

Art. 18

Tipologia delle forniture eseguibili in economia

Le seguenti forniture, necessarie per l’ordinario e corrente funzionamento della Società, per loro natura possono essere affidate in economia:

- 1) CARBURANTI (*) E COMBUSTIBILI;
- 2) LUBRIFICANTI, MATERIALI D’INGRASSAGGIO, LIQUIDI ANTIGELO;
- 3) PNEUMATICI (NUOVI E RICOPERTI);
- 4) RICAMBI E ACCESSORI VEICOLI PARTE MECCANICA;
- 5) RICAMBI E ACCESSORI VEICOLI PARTE CARROZZERIA;
- 6) RICAMBI E ACCESSORI VEICOLI PARTE ELETTRICA;
- 7) RICAMBI E ACCESSORI PER IMPIANTI (PNEUMATICO, FRENANTE) E VARI;
- 8) MINUTERIE E UTENSILI;
- 9) CANCELLERIA, STAMPATI E AFFINI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI PER UFFICI E SERVIZI AZIENDALI;
- 10) VESTIARIO DA LAVORO PERSONALE;
- 11) SPESE DI SPEDIZIONE E TRASPORTO;
- 12) SPESE TELEFONICHE;
- 13) BUONI PASTO;
- 14) MOBILIO, ATTREZZATURE, COMPONENTI DI ARREDAMENTO, TENDE, TENDAGGI, TARGHE SEGNALETICHE E SUPPELLETILI PER UFFICI, STRUTTURE, IMPIANTI E SERVIZI AZIENDALI;
- 15) STRUMENTAZIONI, BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICI, SISTEMI ELETTRONICI, SATELLITARI, DI TELEFONIA, TELEVISIVI, DI PROIEZIONE, AUDIOVISIVI, PER FOTOGRAFIE ECC...);
- 16) VEICOLI, MOTOVEICOLI E ALTRI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA SOCIETÀ;
- 17) IMPIANTI DI FERMATA E PARTI DI RICAMBIO;

- 18) MACCHINE DA RIPRODUZIONE E RELATIVA ASSISTENZA, NON AFFRONTABILI CON I CONTRATTI D'APPALTO CHE SIANO IN CORSO, MACCHINE DA STAMPA, DA CALCOLO, DA MICROFILMATURA, NONCHÉ MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE QUI INDICATE E PER IL FUNZIONAMENTO DI TUTTE LE ALTRE APPARECCHIATURE INSTALLATE PRESSO I VARI UFFICI;
 - 19) HARDWARE E RELATIVE COMPONENTI, SOFTWARE STANDARDIZZATO E ALTRI STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI, LICENZE, NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI AZIENDALI;
 - 20) APPARECCHI E MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICOSANITARI, AMBIENTALI, ATTREZZATURE E PRODOTTI IGENIZZANTI E DISINFETTANTI PER PULIZIE E MATERIALI DI PRONTO SOCCORSO;
 - 21) MATERIALE ANTI-INFORTUNISTICO E RELATIVO ALLA SICUREZZA;
 - 22) MATERIALE E ATTREZZATURE PER FALEGNAMERIA, INFISSI, UTENSILERIA E FERRAMENTA;
 - 23) ATTREZZATURE E MACCHINARI DI OFFICINA E VARI IN DOTAZIONE ALLA SOCIETÀ;
 - 24) FORNITURE ELETTRICITÀ E GAS, ETC;
 - 25) FORNITURE NECESSARIE PER I CASI DI CUI ALL'ART. 125, C.10, DLGS. 163/2006.
- (*) Per i carburanti si effettua di norma gara con cadenza settimanale, per oscillazione prezzo gasolio.*

Art. 19

Tipologie di servizi eseguibili in economia

Descrizione

I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento della Società, per loro natura possono essere affidati in economia:

- 1) CURA E MANUTENZIONE IMMOBILI E PERTINENZE AZIENDALI;
- 2) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE;
- 3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI DI FERMATA (PENSILINE E PALINE);
- 4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE EMETTITRICI E OBLITERATRICI;
- 5) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE OFFICINA;
- 6) MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ASSISTENZA MACCHINE UFFICIO;
- 7) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MECCANICHE VEICOLI, ALTRI MEZZI DI TRASPORTO E DI LAVORO;
- 8) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ELETTRICHE VEICOLI, ALTRI MEZZI DI TRASPORTO E DI LAVORO;
- 9) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI, ALTRI MEZZI DI TRASPORTO E DI LAVORO;
- 10) MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ASSISTENZA PNEUMATICI VEICOLI, ALTRI MEZZI DI TRASPORTO E DI LAVORO;
- 11) ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO;
- 12) CONSULENZE PROFESS.LI, LEGALI, AMMINISTRATIVE E CERTIFICATE, PER SISTEMI GESTIONALI, SPESE NOTARILI (specificare);
- 13) MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE;
- 14) COLLOCAMENTO E REPERIMENTO DEL PERSONALE;
- 15) VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA E ALTRI SERVIZI PER TRASPORTO VALORI, CUSTODIA E SICUREZZA;
- 16) COPERTURE ASSICURATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA SOCIETÀ;
- 17) SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DAL SERVIZIO EROGATO;
- 18) SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU BUS;
- 19) NOLEGGIO E LEASING AUTOVEETTURE (specificare);
- 20) SERVIZI BANCARI;

- 21) SERVIZI DI LAVANDERIA;
- 22) SERVIZIO DI GIARDINAGGIO;
- 23) SERVIZI DI ESPURGO;
- 24) SERVIZI DI SISTEMAZIONE TAPPEZZERIE E TENDAGGI VEICOLI;
- 25) SERVIZI NECESSARI PER I CASI DI CUI ALL'ART. 125, C.10 D. LGS. 163/2006;
- 26) INCARICHI PER PROGETTAZIONE DI OPERE;
- 27) INCARICHI RELATIVI AI SERVIZI TECNICI, QUALORA L'IMPORTO NON SUPERI € 20.000,00, COME PREVISTO DALL'ART. 267, COMMA 10, DEL DPR 207/2010 E DALLE DETERMINAZIONI N. 4/2007 E N. 5/2010 DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (Determinazione AVCP n. 4 del 29/03/07 "*per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia*").
Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, la documentazione catastale ecc.);
 - d) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
 - e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

Art. 20

Modalità di affidamento

1. Quando il bene o il servizio è assegnabile in economia, la Direzione attiva la procedura nel rispetto delle disposizioni che seguono.
 2. Quando l'importo dell'acquisizione in economia è pari o inferiore ad € 10.000,00 (Classe 1), è possibile procedere mediante affidamento diretto, previa negoziazione, con un solo operatore economico. Si potrà procedere con la stessa modalità, per motivi d'urgenza o altre necessità aziendali, anche per importi superiori a € 10.000,00 e fino a € 20.000,00.
 3. Quando l'importo dell'acquisizione in economia è superiore a € 10.000,00 e pari o inferiore ad € 40.000,00 (Classe 2) è possibile procedere mediante procedura negoziata interpellando almeno tre operatori economici iscritti nell'elenco fornitori della Società.
 4. Quando l'importo dell'acquisizione in economia è superiore a € 40.000,00 e pari o inferiore ad € 200.000,00 (Classe 3) è possibile procedere mediante procedura negoziata interpellando almeno cinque operatori economici iscritti nell'elenco fornitori della Società.
- Quando l'importo dell'acquisizione in economia è pari o superiore ad € 40.000,00 e non si dispone di elenco aperto di operatori economici implementato dalla Società per la tipologia di bene/servizio interessato, si pubblica di regola un avviso sul solo sito internet aziendale, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, come previste al successivo punto 6, al fine di sollecitare la presentazione di candidature/offerte da parte delle imprese potenzialmente interessate. L'avviso può essere omesso in caso di urgenza di provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed unicità del prestatore ed in tutti gli altri casi in cui la legge ammette la procedura negoziata diretta a norma dell'art. 57 D. Lgs. n. 163/2006 e smi. L'avviso contiene altresì il termine di presentazione delle candidature/offerte, che deve essere fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 70 D. Lgs. n.163/2006 e smi e non può di regola essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso sul sito internet aziendale. Qualora all'esito della pubblicazione

dell'avviso non pervenga il numero minimo di candidature previsto dal presente regolamento o comunque inferiore a quanto ritenuto opportuno dal responsabile, questo può individuare con altri mezzi le ditte da invitare ad integrazione di quelle candidate.

5. Possono essere affidate direttamente, a prescindere dall'importo, le spese relative a:

- 5.1. Inserzioni di avvisi, comunicazioni, selezioni pubbliche, bandi di gara;
 - 5.2. Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni, abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
 - 5.3. Servizi esterni di fotoriproduzione, video-fotografici, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;
 - 5.4. Partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze, spese di trasferta;
 - 5.5. Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le iniziative aziendali;
 - 5.6. Servizi di agenzia viaggi, alberghieri e servizi accessori per missioni degli Organi aziendali e del personale;
 - 5.7. Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;
 - 5.8. Rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, omaggi, catering, allestimento rinfreschi, buffet e varie);
 - 5.9. Selezioni e corsi formativi/informativi, locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento delle predette funzioni, comprese le attività per convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre manifestazioni, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei;
 - 5.10. Contratti di pubblicità e sponsorizzazione;
 - 5.11. Spese postali e telegrafiche;
 - 5.12. Incarichi di consulenze e collaborazioni con Università ed Istituzioni pubbliche, servizi di traduzione;
 - 5.13. Incarichi a Società/ConSORZI per produzione di beni e servizi e ricerche strumentali;
 - 5.14. Spese concernenti il funzionamento di commissioni nominate per lo svolgimento di attività della Società;
 - 5.15. Imposte e tasse in genere (tasse di circolazione, bolli, valori bollati, registri), sanzioni;
 - 5.16. Diritti per concessioni edilizie, licenze, visure metriche, catastali;
 - 5.17. Spese per soccorso stradale;
 - 5.18. Spese per sgombero neve;
 - 5.19. Spese per accertamenti sanitari;
 - 5.20. Urgenti ed occasionali servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;
 - 5.21. Spese acquisti urgenti, x manutenzione mezzi, immobili e adempimenti in materia di sicurezza, strettamente necessari allorché le procedure in economia non possono essere rispettate, assoggettate a rendicontazione.
6. La lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00, deve contenere almeno gli elementi di cui all'art. 334 del DPR n. 207/2010, e quelli ulteriori di seguito indicati:
- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - le eventuali garanzie richieste al contraente;
 - il termine di presentazione delle offerte;
 - il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida o nel caso in cui l'offerta non sia ritenuta economicamente vantaggiosa;

- la misura delle penali, determinata in conformità all'art. 298 e all'art. 145, comma 3, del DPR 207/2010;
 - l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - l'indicazione dei termini di pagamento;
 - i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
 - indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, c.5, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 D. Lgs. n. 81/2008 smi;
 - codice identificativo della gara (CIG) rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
 - indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, se dovuto (per importo a base di affidamento superiore a € 150.000,00);
 - obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffidare a terzi;
 - obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
 - clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e smi (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera d'ordine idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR n. 207/2010;
 - eventuale opzione di proroga del contratto (in tal caso occorre computare nel valore complessivo del contratto anche l'importo presunto riferito alla proroga, ai fini della verifica del rispetto della soglia massima di ammissibilità).
- In presenza di ragioni di urgenza, la richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine.
7. Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata diretta, quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le migliori condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi via fax/e-mail.
8. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al "contratto aperto"; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.
9. Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, la Direzione, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità oppure, qualora ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può prevedere l'attribuzione di una quota di punteggio predefinita per l'apprezzamento di detto requisito.
10. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
11. Il contratto deve contenere, a pena di nullità:
- a) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e smi (tracciabilità flussi finanziari);
 - b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, c.5, D. Lgs. n. 81/2008 e smi
12. Al contratto devono essere allegati:
- a) il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali;

b) eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 26, comma 3-bis, della L. n. 488/1999 smi, relativamente al rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro Consip o regionali eventualmente attive al momento dell'avvio della procedura.

Art. 21

Presentazione e prelievo di campioni – Contestazioni

1. Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal caso sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.
3. Previa formale contestazione dell'inadempimento, la Società ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dalla stessa, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
4. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, la Società può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di 3, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli e la firma dell'incaricato della Società; due dei campioni prelevati restano alla Società, il terzo è ritirato dal fornitore.
5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui i beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano ugualmente accettati, la Società ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dalla Direzione.
6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, la Società ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dalla Società.
7. Il contratto prevede espressamente le penalità, in conseguenza di inadempimento o ritardo, per un ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso in cui questi non siano sufficienti, la Società si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.
8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del procedimento e controfirmate dal Legale Rappresentante.
9. Qualsiasi spesa inerente il contratto o consequenziale allo stesso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico di entrambe le parti contraenti, nella misura del 50% ciascuna. Il contratto, concernente prestazioni imponibili IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente in materia. L'onere per l'eventuale registrazione farà carico al contraente nel cui interesse la stessa sarà effettuata.

Art. 22

Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento

1. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal Direttore dell'Esecuzione o suo delegato, sotto il controllo del Responsabile del procedimento di cui al precedente art. 4.
2. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso al "contratto aperto" di cui al precedente art. 20, comma 6, il contratto può prevedere la facoltà, da parte della Società, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.

3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
4. Entro 20 giorni dall'ultimazione di forniture e servizi, deve essere redatta l'attestazione di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica.
5. L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art. 325 del DPR n. 207/2010:
 - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore;
 - c) il nominativo del direttore dell'esecuzione/suo delegato;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - f) la certificazione di regolare esecuzione.
6. Per importi inferiori a 40.000,00 euro non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto; detto documento rimane depositato presso la Società.
7. Per importi inferiori a 20.000,00 euro, ai sensi dell'art. 4, c.14-bis, D.L. n. 70/2011 conv. L. n. 106/2011 si prescinde dall'acquisizione del DURC e si procede mediante acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000 soggetta ai controlli di cui all'art. 71 DPR n. 445/2000.

Art. 23 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenute nel D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e nel DPR n. 207/2010, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.

Regolamento Rev. 02 del 02/03/2012